SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 56**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215.

Azioni positive per l'imprenditoria femminile . . . . . Pag. 3

LEGGE 6 marzo 1992, n. 216.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 19 febbraio 1992.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, società cooperativa a responsabilità limitata. Pag. 11

DECRETO 24 febbraio 1992.

Procedure e criteri relativi ai mutui che le regioni sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale . . . . Pag. 12

DECRETO 26 febbraio 1992.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, società cooperativa a responsabilità limitata, in Stornarella, e liquidazione coatta amministrativa della stessa Cassa . . . . Pag. 13

Ministero della marina mercantile

DECRETO 3 marzo 1992.

Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca . . . . Pag. 13

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 2 marzo 1992.

Assoggettamento della S.p.a. Fratelli Lombardi & C. prefabbricati, alla procedura di amministrazione straordinaria. Pag. 16

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 28 febbraio 1992.

Ripristino della Chiesa Madre di Zafferana Etnea danneggiata dal sisma del 19 e 25 ottobre 1984. (Ordinanza n. 2226/FPC). Pag. 16

ORDINANZA 28 febbraio 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Longobucco in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 2227/FPC) . . . . Pag. 17

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, coordinato con la legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216, recante: «Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia». Pag. 18

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 25 febbraio 1992, n. 3.

Legge 11 agosto 1991, n. 256, recante: «Legge quadro sul volontariato» . . . . Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 27

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 29

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 27 e del 28 febbraio 1992 . . . . Pag. 33

Ministero della sanità: Revoca alla società Gruppo Lepetit S.p.a., in Milano, dell'autorizzazione a produrre materie prime nello stabilimento farmaceutico sito in località Valcanello-Anagni . . . . Pag. 37

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, società cooperativa a responsabilità limitata, in Stornarella. Pag. 37

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante: «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1992) . . . . Pag. 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 214.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987.

92G0208

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215.

Azioni positive per l'imprenditoria femminile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Princìpi generali

1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

Art. 3.

Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato «Fondo», con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

Art. 4.

Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, per le attività ivi previste.

Art. 5.

Crediti di imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

Art. 6.

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni

1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

Art. 7.

Revoca e cumulabilità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.

Art. 8.

Finanziamenti agevolati

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.

3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.

4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 9.

Garanzia integrativa

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

Art. 10.

Comitato per l'imprenditoria femminile

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.

4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 11.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

Art. 12.

Iniziative delle regioni

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

— Il regolamento CEE n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 15 luglio 1988 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 15 settembre 1988 - 2ª serie speciale. I territori italiani di cui all'allegato al citato regolamento sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

— La decisione del 21 marzo 1989, n. 89.288, stabilisce un primo elenco delle regioni colpite dal declino industriale, cui si applica l'obiettivo 2, definito al regolamento (CEE) n. 2052/88 (si veda nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 112 del 25 aprile 1989, pagg. 31-32-33, l'elenco dei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale).

Nota all'art. 5:

— Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 10 e 11 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese):

«Art. 10 *(Credito d'imposta: norme di attuazione)*. — 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione — sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali — attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'art. 3, comma 1, dall'art. 5, comma 1, dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.

5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata

dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione — per gli anni 1991 e 1992 — con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.

6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12.

7. Con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.

10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

«Art. 11 (*Disposizioni tributarie*). — 1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'art. 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'art. 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, decorre il termine di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'art. 13».

Note all'art. 8

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), così come modificato dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 5, è il seguente:

«Art. 19. — Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli già costituiti o che si costituiranno contemplati dall'art. 41 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni dall'art. 1 del R.D.L. 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonché i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine».

— Per il regolamento CEE n. 2052/88 si veda in nota all'art. 4.

— Per la decisione CEE del 21 marzo 1989 si veda in nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 265/1962 (Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine) è il seguente:

«Art. 2. — L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti e delle aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1° agosto 1959, n. 703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di cui al comma precedente:

a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a)* in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontrare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, a sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera *d)*;

f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), così come modificato dall'art. 12-*bis* del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, è il seguente:

«Art. 20. — *È costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f), della presente legge.*

La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.

La misura si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore e può raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonché a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti.

I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.

La dotazione del "Fondo" è costituita:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;

b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;

c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo;

d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del "Fondo" di cui al precedente art. 3.

Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo centrale di garanzia)* — È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI.

Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della società e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per l'eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di interesse del finanziamento, accessori e spese, dopo aver esperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 1068/1964 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione) è il seguente:

«Art. 1. — È istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalità deliberati dal Comitato di cui al successivo art. 3.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 317/1991 già citata (si veda in nota all'art. 5) è il seguente:

«1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto della necessità di provvedere:

a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3719):

Presentato dall'on. CAPPIELLO ed altri il 15 marzo 1989.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 28 marzo 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla XI commissione l'11 luglio 1990, 25 maggio 1991, 26 giugno 1991, 4 luglio 1991, 16 gennaio 1992 e approvato il 23 gennaio 1992, in un testo unificato con atti n. 3930 (FILIPPINI ed altri) e n. 4376 (CAVIGLIASSO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3193):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 27 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 29 gennaio 1992 e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0241

LEGGE 6 marzo 1992, n. 216.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato per ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.

2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sarà, inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare.

4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello *status* del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;

b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;

c) mobilità ed impiego del personale;

d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

e) determinazione delle dotazioni organiche;

f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;

h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.

6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n 395.

7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso le revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, come sostituito dalla presente legge, ed all'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 94.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 371.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 84.000 milioni per l'anno 1992, parte dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati»;

b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi»;

c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero»;

d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, parte dell'accantonamento «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990»;

e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993, parte dell'accantonamento «Potenziamento delle Forze di polizia»;

f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1992, N. 5.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «sottufficiali dell'Arma dei carabinieri» *sono inserite le seguenti:* «e del Corpo della guardia di finanza»;

al comma 2, dopo le parole: «Al relativo onere» *sono inserite le seguenti:* «, limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri,».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «sottufficiali dell'Arma dei carabinieri» *sono inserite le seguenti:* «e del Corpo della Guardia di finanza»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Nell'anno 1992 le Amministrazioni della difesa e delle finanze sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto forfettario *una tantum* pari a complessive lire 500.000 quale anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993.

2-*ter*. All'onere di cui al comma 2-*bis*, valutato in lire 22.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

2-*quater*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole: «del Corpo della guardia di finanza e» *sono soppresse; e le parole:* «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «con le medesime decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2»;

al comma 1, le parole: «sovrintendente principale, maresciallo capo: livello VI-*bis*;» *sono sostituite dalle seguenti:* «sovrintendente principale, maresciallo capo, maresciallo (del Corpo forestale dello Stato): livello VI-*bis*;»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Al medesimo personale spettano altresì l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato.

1-*ter*. Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a norma dei commi 1 e 1-*bis* si osservano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1*. Al personale di cui all'articolo 3 ed a quello dei ruoli superiori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico più favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'articolo 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore.

2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede:

a) nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una somma non superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere sull'acconto previsto per l'anno 1993;

b) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

c) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

d) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per cento dell'importo spettante».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 3 e 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui agli articoli 1, comma 1, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, e 3»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i residui oneri connessi all'applicazione dell'articolo 2, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, valutati in lire 100.000 milioni per l'anno 1993, in lire 100.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 85.436 per l'anno 1995, si provvede:

a) per gli anni 1993 e 1994, per lire 55.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni, e per lire 45.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990";

b) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6263):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri della difesa (ROGNONI) e dell'interno (SCOTTI) l'8 gennaio 1992.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 gennaio 1992, con pareri delle commissioni IV e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 gennaio 1992.

Esaminato dalla I commissione il 14, 16, 21, 22 gennaio 1992.

Esaminato in aula l'11, 25 febbraio 1992 e approvato il 26 febbraio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3239):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 febbraio 1992, con pareri delle commissioni 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 marzo 1992.

Esaminato dalla 1ª commissione il 4 marzo 1992.

Esaminato in aula e approvato il 4 marzo 1992.

92G0254

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 febbraio 1992.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 1991 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bettona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bettona (Perugia), ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 25 febbraio 1991 concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della suddetta «Rurale»;

Considerato che il commissario straordinario, d'intesa con il comitato di sorveglianza, ha rappresentato l'esigenza che la procedura di amministrazione straordinaria venga prorogata per il tempo necessario al perfezionamento dell'operazione di fusione con altra azienda della categoria;

Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 35605 dell'11 febbraio 1992, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolare motivi d'urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Bettona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bettona (Perugia), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1080

DECRETO 24 febbraio 1992.

Procedure e criteri relativi ai mutui che le regioni sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18-*ter* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni sono state autorizzate a contrarre mutui, anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti, — secondo procedure e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro — con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato e con il vincolo di destinazione di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151;

Considerato che occorre emanare il previsto decreto per stabilire le procedure e i criteri per la contrazione dei mutui di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 18-*ter* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, possono essere attivate sia con gli istituti e con le sezioni di credito speciale, sia con le aziende di credito, mediante finanziamenti a breve o a medio-lungo termine.

Le aziende di credito, per le operazioni eccedenti il breve periodo, rispetteranno la normativa vigente in materia di operatività a medio termine.

Le operazioni non potranno comunque avere una durata massima superiore ai quindici anni.

Art. 2.

1. I mutui potranno essere regolati sia a tasso fisso che a tasso variabile.

2. Nelle operazioni regolate a tasso fisso, il tasso d'interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

3. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio-lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione;

b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75 riferita al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione.

Al dato come sopra calcolato, arrotondato — se necessario — per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80%.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

Art. 3.

1. I mutui saranno stipulati nei limiti di importo stabiliti dal decreto ministeriale di cui al secondo comma del citato art. 18-*ter* del decreto-legge n. 155/1991.

2. I relativi contratti saranno trasmessi, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, a cura di ciascun istituto o azienda di credito, nel caso di unico mutuante, o a cura del capofila, nel caso di pool.

Art. 4.

1. L'istituto o azienda di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, deve versare, entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo, l'importo del mutuo stesso in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato, dandone comunicazione alla Direzione generale del Tesoro.

2. I rapporti finanziari tra gli enti creditizi partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'azienda capofila.

Art. 5.

1. Le rate di ammortamento saranno corrisposte in via posticipata, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dei mutui, dal Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, mediante pagamenti a favore dell'unico mutuante o del capofila del pool.

2. Gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso previsto per l'operazione di mutuo, sono corrisposti con le modalità di cui al precedente comma, unitamente alla prima rata di ammortamento e sono determinati con riferimento al periodo intercorrente tra la data del versamento di cui al precedente art. 4, primo comma, e la data di scadenza della prima rata di ammortamento.

3. Gli istituti e le aziende di credito mutuanti faranno pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, con almeno cinquanta giorni di anticipo, gli avvisi di pagamento, nei quali dovranno essere specificate le varie componenti (interessi, capitale, spread) della somma da pagare e le modalità dell'accredito.

Per le operazioni regolate a tasso variabile dovrà essere dettagliato il calcolo del tasso semestrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1069

DECRETO 26 febbraio 1992.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, società cooperativa a responsabilità limitata, in Stornarella, e liquidazione coatta amministrativa della stessa Cassa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stornarella (Foggia), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, e 67, primo comma, lettera *a)* del cennato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per la messa in liquidazione coatta dell'azienda, attesa l'eccezionale gravità delle irregolarità e delle perdite patrimoniali;

Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 48698 del 25 febbraio 1992, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stornarella (Foggia), e la stessa è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del citato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1082

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 3 marzo 1992.

Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 6 di detta legge che prevede che, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le norme di attuazione della legge stessa;

Considerato che per l'anno 1991 le provvidenze previste dalla legge suddetta, per quanto riguarda la pesca, possono essere concesse per quelle situazioni in cui vi sia stato:

a) l'evento calamitoso;

b) la relazione scientifica sui danni causati dall'evento stesso alle imprese della pesca;

c) la consegna delle licenze di pesca certificata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave;

Considerato che per il medesimo anno 1991, per quanto riguarda l'acquacoltura, le provvidenze suddette possono essere concesse per i danni causati alle imprese di mitilicoltura operanti nel golfo di La Spezia dalla presenza in loco di una consistente colonia di edredoni (somateria mollissima);

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 3 marzo 1992, ha reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto per «legge» si intende la legge 5 febbraio 1992, n. 72; per «imprese» si intendono i soggetti di cui all'art. 1 della stessa legge 5 febbraio 1992, n. 72.

Art. 2.

1. La eccezionale calamità naturale e l'avversità meteomarina ovvero ecologica di cui all'art. 2 della legge e dichiarata con decreto del Ministro della marina mercantile.

2. Il procedimento, che si conclude entro trenta giorni con la eventuale dichiarazione di cui al comma precedente, è attivato ad iniziativa delle associazioni nazionali professionali di categoria. La relativa istanza deve contenere l'indicazione della zona in cui si è verificato l'evento dannoso, la descrizione dettagliata del fenomeno verificatosi, nonché una relazione di carattere economico-sociale concernente la realtà produttiva interessata dall'evento.

3. Su richiesta del Ministero della marina mercantile, l'ICRAP ovvero un istituto scientifico del settore operante nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, effettuano accertamenti sulla esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nonché sulla incidenza dello stesso sui bilanci economici delle imprese. A tal fine gli istituti suddetti effettuano la relativa valutazione sulla base di rigorosi ed obiettivi indicatori di carattere biologico, ambientale ed economico, desunti anche dal piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre.

4. La relazione, redatta dall'istituto incaricato, deve contenere precise indicazioni sugli indicatori prescelti anche con riferimento alla loro applicabilità al fenomeno da valutare; la descrizione dettagliata dell'evento dannoso; l'esatta delimitazione della zona interessata dallo stesso evento; la consistenza dei danni subiti dalle realtà produttive con specifico riferimento alle strutture ovvero alla riduzione dell'attività produttiva con conseguente compromissione dei bilanci economici delle imprese.

5. Il decreto di cui al precedente comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Si considera compromesso, ai fini di cui al precedente comma 4, il bilancio economico dell'impresa con una perdita pari almeno al 35% della produzione globale dell'impresa stessa.

Art. 3.

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere redatte dalle imprese in triplice copia, di cui una in carta legale, secondo lo schema allegato (allegato *A*), che fa parte integrante del presente decreto.

2. La domanda, corredata della documentazione indicata nell'allegato *A* al presente decreto, è trasmessa alla capitaneria di porto competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 1 del precedente art. 1.

3. Il comandante della capitaneria di porto competente per territorio, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, accerta i danni e, con apposito decreto, ne indica l'ammontare, determina l'importo del contributo nei limiti di cui al successivo art. 5 e provvede alla concessione dello stesso.

Art. 4.

1. I contributi a fondo perduto sono erogati alle imprese dal comandante della capitaneria di porto competente con ordinativi di pagamento tratti sui fondi accreditati dal Ministero della marina mercantile.

2. Al fine di provvedere ai pagamenti di cui al comma precedente le capitanerie di porto richiedono al Ministero della marina mercantile le somme occorrenti.

3. Effettuati i pagamenti, la capitaneria di porto invia al Ministero della marina mercantile una relazione descrittiva corredata da tutti i dati concernenti le somme erogate.

Art. 5.

1. Per l'anno 1992, il contributo a parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della legge è determinato, in relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, nelle misure massime seguenti:

a) navi fino a 10 t.s.l. . . . . fino a 5 milioni
b) navi fino a 50 t.s.l. . . . . fino a 10 milioni
c) navi oltre 50 t.s.l. . . . . . fino a 15 milioni
d) imprese di acquacoltura, mitilicoltura, mollischicoltura . . . . fino a 50 milioni

Art. 6.

1. Per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991 nel golfo di Salerno (mucillagini), nell'alto Adriatico (moria di vongole nei compartimenti di Venezia e Chioggia) è dichiarata la eccezionale calamità naturale; per quelli verificatisi nel corso dello stesso anno nel golfo di La Spezia (edredoni) è dichiarata la eccezionale avversità ecologica anche sulla base delle relazioni scientifiche agli atti dell'amministrazione.

2. Alle imprese dei compartimenti marittimi di Salerno, Venezia e Chioggia, che hanno provveduto alla consegna della licenza di pesca presso la capitaneria di porto di iscrizione della nave, in dipendenza degli eventi di cui al precedente comma 1, è corrisposto il contributo a fondo perduto nella misura massima stabilita dal precedente art. 5.

3. Le relative istanze, corredate dalla documentazione di cui all'allegato *B* al presente decreto, devono pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, entro il 31 marzo 1992. Non si considerano presentate in tempo utile le istanze spedite e non pervenute al Ministero entro la suddetta data.

4. Il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo è disposto con decreto del Ministro della marina mercantile.

5. Alle imprese di mollischicoltura operanti nel golfo di La Spezia è assegnato complessivamente, in dipendenza degli eventi di cui al precedente comma 1, il contributo di lire 500 milioni. Detto importo è corrisposto, anche in deroga ai limiti di cui al precedente art. 5, alle imprese suddette in misura proporzionale alla consistenza degli impianti e dei bilanci delle imprese stesse.

6. Per le finalità di cui al precedente comma 5 si applicano le procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 7.

1. Il contributo a fondo perduto di cui alla legge non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici.

2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero della marina mercatile dispone la restituzione del contributo concesso maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione.

3. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, cap. 3650 «entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercatile».

Art. 8.

1. Il finanziamento delle ricerche di cui all'art. 4 della legge è concesso dal Ministero della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, agli istituti universitari, agli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri enti di ricerca ritenuti idonei.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono considerate prioritarie le ricerche che consentano la comprensione degli eventi calamitosi, individuandone le componenti principali onde valutarne l'impatto diretto sulla pesca e sull'acquacoltura.

3. Nell'ambito delle priorità definite dal precedente comma 2 sono privilegiate ricerche bio-economiche che possono consentire simulazioni al fine di definire criteri obiettivi ed uniformi in caso di calamità diffuse su vasti areali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 marzo 1992

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO *A*

Alla capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta.. con sede in .... via.. codice fiscale e partita I.V.A. n. .... (1) armatrice del M/p........................ n. .... di matricola o del R.N.M.G. di .... di .... t.s.l., con apparato propulsore di .... HP, entrato in esercizio in data .... ovvero (2) titolare dell'impianto di .... con iscrizione alla camera di commercio di .... n. .... con oggetto sociale.. chiede la corresponsione del contributo a fondo perduto, a titolo di parziale ristoro del danno subito a causa del.................................., dichiarato .... con decreto del Ministro della marina mercantile in data ....

All'uopo allega:

1) iscrizione nel registro delle imprese di pesca (per le imprese di pesca);

2) iscrizione alla camera di commercio (per gli impianti di acquacoltura, mitilicoltura e mollischicoltura);

3) certificato antimafia;

4) conti consuntivi dell'impresa dei due anni precedenti a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso;

5) relazione giurata sui danni subiti anche alle strutture e sui riflessi sul bilancio dell'impresa;

6) certificato di vigenza del tribunale.

Data, ...

Firma ....

(1) e (2) Depennare la voce che non interessa.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della marina mercantile

La sottoscritta ditta.. con sede in .... via.. codice fiscale e partita I.V.A. n. .... (1) armatrice del M/p........................ n. .... di matricola o del R.N.M.G. di .... di .... t.s.l., con apparato propulsore di .... HP, entrato in esercizio in data .... ovvero (2) titolare dell'impianto di .... con iscrizione alla camera di commercio di .... n. .... con oggetto sociale.. chiede la corresponsione del contributo a fondo perduto, a titolo di parziale ristoro del danno subito a causa del.................................., dichiarato .... con decreto del Ministro della marina mercantile in data ....

All'uopo allega:

1) iscrizione nel registro delle imprese di pesca (per le imprese di pesca);

2) iscrizione alla camera di commercio (per gli impianti di acquacoltura, mitilicoltura e mollischicoltura);

3) certificato antimafia;

4) certificato di vigenza del tribunale;

5) dichiarazione concernente la consegna della licenza di pesca (compartimento di Salerno, Venezia, Chioggia), convalidata dalla capitaneria di porto.

6) certificazione concernente la consistenza degli impianti (La Spezia);

7) bilanci delle imprese degli ultimi due anni (La Spezia).

Data, ...

Firma ....

(1) e (2) Depennare la voce che non interessa.

92A1083

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 marzo 1992.

Assoggettamento della S.p.a. Fratelli Lombardi & C. prefabbricati, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 4 febbraio 1992 con cui il tribunale di Bari ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fratelli Lombardi & C. prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari), nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati, quale società collegata con la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta

Art. 1.

La S.p.a. Ditta F.lli Lombardi & C. prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari), collegata alla S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1077

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 febbraio 1992.

Ripristino della Chiesa Madre di Zafferana Etnea danneggiata dal sisma del 19 e 25 ottobre 1984. (Ordinanza n. 2226/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 839, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale vengono stanziate L. 15.000.000.000 per interventi nei comuni della Sicilia Orientale colpiti dal sisma del 1984;

Visto il proprio decreto rep. 1113 del 28 novembre 1990 col quale veniva assegnata la somma di L. 2.000.000.000 al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia per gli interventi di ripristino della Chiesa Madre di Zafferana Etnea (Catania) a valere sui fondi di cui alla citata legge n. 38/1990;

Vista la nota del 10 luglio 1990, n. 757/90, dell'arcidiocesi di Catania con la quale si comunicava la necessità, per l'urgenza degli interventi previsti su detto edificio chiuso al culto da quasi sei anni, di provvedere direttamente, a risparmio di tempo, alla gestione dei lavori, in analogia a quanto già disposto per la ricostruzione della chiesa della frazione Fleri;

Considerato che a circa quindici mesi dall'assegnazione delle somme di cui al predetto decreto al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia i lavori non sono stati ancora appaltati per difficoltà legate al trasferimento del finanziamento;

Ritenuto di dover intervenire per rimuovere tali difficoltà e consentire una rapida esecuzione degli interventi;

Considerato il buon risultato ottenuto nel caso della ricostruzione della chiesa di Fleri, ove sono state assegnate le somme direttamente alla curia vescovile di Catania;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il proprio decreto rep. 1113 del 28 novembre 1990 è abrogato.

La somma di L. 2.000.000.000 per gli interventi di ripristino della Chiesa Madre di Zafferana Etnea, danneggiata dal sisma del 19 e 25 novembre 1984, è assegnata alla curia vescovile di Catania.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

L'affidamento dei lavori potrà avvenire anche mediante trattativa privata, con impresa singola o in raggruppamento temporaneo, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e comunque mai inferiore a cinque oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione del progetto di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia sono affidate l'approvazione del progetto sotto il profilo tecnico-economico e l'alta vigilanza sulla esecuzione delle opere.

Art. 4.

L'onere relativo alla presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile come integrato dal decreto-legge 23 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Roma, 28 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1087

ORDINANZA 28 febbraio 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Longobucco in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 2227/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 98/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale del sopralluogo eseguito il 24 luglio 1987 dal Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente su tutto il paese di Longobucco e in particolare per la località Castagnella, lungo il torrente Macrocioli, Manna e Trionto;

Vista la nota n. 3067 datata 13 giugno 1991 del comune di Longobucco con la quale si evidenzia la necessità di consolidare un tratto di parete, al limite del collasso statico, lungo il torrente Macrocioli;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo sollecito intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Longobucco la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Longobucco, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi, debitamente approvati con delibera comunale, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Longobucco, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1088

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1992 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1992), coordinato con la legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8), recante: «Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3 e 4) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 *(a)* e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991, nonché della sentenza del TAR-Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri *e del Corpo della guardia di finanza* agli ispettori della Polizia di Stato.

2. Al relativo onere, *limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri*, valutato in lire 80.000 milioni per il 1992, in lire 260.000 milioni per il 1993, in lire

270.000 milioni per il 1994, in lire 230.000 milioni per il 1995 ed in lire 80.000 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 277/1991 *(a)* sull'equiparazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri a quelli della Polizia di Stato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

(a) Con la sentenza 3-12 giugno 1991, n. 277, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 19 giugno 1991, 1ª serie speciale, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella *C* allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121) nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri *e del Corpo della guardia di finanza* è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'esecuzione delle sentenze di cui all'articolo 1, si provvede:

a) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante;

b) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante;

c) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30%.

2-bis. *Nell'anno 1992 le Amministrazioni della difesa e delle finanze sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto forfettario* una tantum *pari a complessive lire 500.000 quale anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993.*

2-ter. *All'onere di cui al comma 2-*bis *valutato in lire 22.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».*

2-quater. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 3.

1. Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, nonché al personale sottufficiale del Corpo forestale dello Stato è attribuito, *con le medesime decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2,* il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

vice sovrintendenti . . . . livello VI
vice brigadiere

sovrintendente . . . . livello VI
brigadiere

maresciallo ordinario . . . . livello VI

*sovrintendente principale . . . . livello VI-*bis
maresciallo capo
maresciallo (del Corpo forestale dello Stato)

sovrintendente capo . . . . livello VII
maresciallo maggiore
maresciallo maggiore aiutante
maresciallo maggiore aiutante carica speciale

1-bis. *Al medesimo personale spettano altresì l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni (a), e gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato.*

1-ter. *Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a norma dei commi 1 e 1-*bis *si osservano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (b).*

(a) Il terzo comma dell'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) prevede che: «Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio».

(b) La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». Si trascrive il testo del relativo art. 172:

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)*. — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

Art. 4.

1. *Al personale di cui all'articolo 3 ed a quello dei ruoli superiori provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico più favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'articolo 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore.*

2. *Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede:*

a) *nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una somma non superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere sull'acconto previsto per l'anno 1993;*

b) *nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;*

c) *nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;*

d) *nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per cento dell'importo spettante.*

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni *di cui agli articoli 1, comma 1, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, e 3,* valutato in lire 119.000 milioni annui, a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando quanto a lire 100.000 milioni per il 1992 e lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia», e quanto a lire 19.000 milioni per il 1992 e lire 59.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento «Adeguamento della corrispondenza retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 *(a)* e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990 *(b)*».

1-bis. *Per i residui oneri connessi all'applicazione dell'articolo 2, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, valutati in lire 100.000 milioni per l'anno 1993, in lire 100.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 85.436 milioni per l'anno 1995, si provvede:*

a) *per gli anni 1993 e 1994, per lire 55.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni (c), e per lire 45.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 (a), e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990 (b)»;*

b) *per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni (c).*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) L'art. 16 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), è così formulato:

«Art. 16. — 1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero

del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia».

Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (soprarichiamato), è il seguente:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti; sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

L'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), richiamato anch'esso nell'art. 16 del D.L. n. 344/1990 di cui sopra, prevede che: «Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica».

(b) La legge 8 agosto 1990, n. 231, reca: «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare». Si trascrive il testo del relativo art. 12:

«Art. 12 *(Norme transitorie)*. — 1. Per il personale di cui all'art. 1 l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze di polizia.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisterà il parere di un'apposita commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto ministeriale, che provvederà a formulare specifiche proposte, avuto riguardo anche a quello che sarà proposto per le Forze di polizia.

3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate».

(c) La legge n. 66/1988 reca: «Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto:

«Art. 2. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato per ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.

2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sarà, inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare.

4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello *status* del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;

b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;

c) mobilità ed impiego del personale;

d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

e) determinazione delle dotazioni organiche;

f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale,

h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.

6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e per quello della polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concentrazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso le revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi a partecipare condidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a lire 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restanto quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.

Art. 4. — 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, come sostituito dalla presente legge, ed all'art. 3 della presente legge, valutato in lire 94.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 371.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 84.000 milioni per l'anno 1992, parte dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ;

b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi";

c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero";

d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, parte dell'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'art. 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'art. 12 della legge n. 231 del 1990";

e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993, parte dell'accantonamento "Potenziamento delle Forze di polizia";

f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Si trascrive il testo delle disposizioni soprarichiamate:

— Legge n. 382/1978: Norme di principio sulla disciplina militare.

— Legge n. 121/1981: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

— Art. 24, comma 2, della legge n. 400/1988, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta».

Art. 15 del D.P.R. n. 266/1987, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri:

«Art. 15 (*Accordi decentrati*). 1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata, le seguenti materie:

a) l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attività proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;

b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonché la predisposizione dei progetti speciali occupazionali;

d) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;

e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante e dell'indennità di reperibilità, ove prevista;

f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalità di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;

h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

i) la mobilità del personale;

l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;

m) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;

n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni;

p) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici».

— Articoli 2 e 3 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983:

«Art. 2 (*Disciplina di legge*). Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

Art. 3 [come modificato dall'art. 17 della legge 11 agosto 1991 n. 266] (*Disciplina in base ad accordi*). — Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche.

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1.

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

— Art. 19 della legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria:

«Art. 19 (*Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali*). 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attività politica all'interno delle carceri.

5. Il personale degli istituti di prevenzione e di pena può tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio:

a) in locali dell'amministrazione che ne stabilisce le modalità d'uso;

b) in locali aperti al pubblico.

6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.

9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni caso subordinata all'assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonché quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.

13. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari.

14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:

a) il trattamento economico;

b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;

c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;

e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;

h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 41.

15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario delegato e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14».

— Art. 16 del D.L. n. 344/1990: si veda la nota *(a)* all'art. 5.

— Art. 12 della legge n. 231/1990: si veda la nota *(b)* all'art. 5.

92A1099

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 febbraio 1992, n. 3.

Legge 11 agosto 1991, n. 256, recante: «Legge quadro sul volontariato».

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Agli uffici provinciali I.V.A.

Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma - Milano - Bari - Pescara - Venezia - Bologna - Genova

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Alla Direzione generale del contenzioso

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Al Servizio centrale della riscossione

Al Comando generale della Guardia di finanza

e, per conoscenza:

Al capo del Dipartimento degli affari sociali

Con legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le attività di volontariato, sono state, tra l'altro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.

L'attività di volontariato così come definita dall'art. 2 della legge, è «quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà». Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

L'art. 3 della legge n. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato «possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico»; lo stesso art. 3 stabilisce poi che «negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro... i criteri di ammissione e di esclusione» degli aderenti.

Si osserva al riguardo che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell'art. 2247 del codice civile,

che prevede come finalità essenziale del contratto di società «l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266.

Peraltro, va considerato che la recente legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali che «hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini».

È da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art. 8, commi 3 e 4, e dell'art. 9.

L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei «registri generali delle organizzazioni di volontariato» tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 6 della legge in esame.

In particolare il comma 3 dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1-*ter* all'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.

Detto comma 1-*ter* è così formulato: «Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art. 17 della legge n. 408 del 1990.

Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 stabilisce che «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali».

Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione, si è dell'avviso che per «attività commerciali e produttive marginali» dovrebbero intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: *a)* degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale; *b)* dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 266. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli articoli 2080 e seguenti del codice civile, siano esse industriali o artigiane.

Il beneficio, per ciò che concerne l'imposizione sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

In particolare, per ciò che concerne l'«entità» delle attività, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalità dell'attività, la non concorrenzionalità (che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunità locale) dell'attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attività e i servizi resi dall'organizzazione.

In ordine alla presentazione delle «domande di esenzione» di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.

La disposizione recata dal comma 4 dell'art. 8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato» prevede che «sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali».

Al riguardo è opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita.

La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento.

Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni.

Le «domande di esenzione» in argomento vanno presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere a questa Direzione generale, entro sei mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell'accertamento di fatto della «natura» e della «entità» delle attività per cui è stato chiesto il trattamento di favore.

Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attività commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonché della loro entità.

Le domande devono esere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarietà, e dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il totale impiego dei proventi delle attività in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.

Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art. 6 ovvero al venir meno delle condizioni poste dal quarto comma dell'art. 8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione va riferita al periodo d'imposta per il quale la domanda è presentata).

Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competenti copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull'attività svolta onde fornire documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.

Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale omissione di tale adempimento.

Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell'art. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verrà istituita, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Dipartimento degli affari sociali, una apposita commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle finanze e del Dipartimento degli affari sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato all'emanazione del decreto stesso, ciò in coerenza con i principi in materia di semplificazione dell'azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo.

L'art. 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: «alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954».

Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art. 6 della legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Ciò comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni.

Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art. 111 T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.

Al comma 2 si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte.

È prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la più ampia diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Ministro: FORMICA

92A1055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), licenziati dal 18 luglio 1984 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 28 giugno 1990 al 27 dicembre 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), licenziati dal 18 luglio 1984 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 28 dicembre 1990 al 27 giugno 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), licenziati dal 18 luglio 1984 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 28 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano*, con sede in Milano e stabilimento di Venaria, frazione Altessano (Torino), licenziati dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990:

periodo: dal 5 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 9 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1991.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano*, con sede in Milano e stabilimento di Venaria, frazione Altessano (Torino), licenziati dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990:

periodo: dal 5 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 9 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1991.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Afast*, con sede in Torino e stabilimenti di Caluso (Torino) e Torino, licenziati dal 28 aprile 1985 al 18 ottobre 1988:

periodo: dal 14 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Marta*, con sede in Torino e stabilimenti di Brà (Cuneo), Dogliani (Cuneo) e Torino, licenziati dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 12 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Galvani Porcellane*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone, licenziati dal 1° aprile 1987:

periodo: dal 27 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre di Pordenone (Pordenone), licenziati dal 27 giugno 1988 al 28 dicembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lasim*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce, licenziati dal 31 marzo 1988 al 30 settembre 1988:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 ottobre 1991.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lasim*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce, licenziati dal 31 marzo 1988 al 30 settembre 1988:

periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 ottobre 1991.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), licenziati dal 10 giugno 1988 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 12 dicembre 1990 al 13 giugno 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 17 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), licenziati dal 10 giugno 1988 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 12 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 17 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese), licenziati dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese), licenziati dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988:

periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurobust*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 19 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Icar*, con sede in Vigone (Torino) e stabilimento di Vigone (Torino), licenziati dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 29 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 28 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1990.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pico*, con sede in Barengo (Novara) e stabilimento di Barengo (Novara), licenziati dal 17 settembre 1988 al 17 marzo 1989:

periodo: dal 18 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Serio maglieria*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 9 luglio 1986:

periodo: dal 10 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. VI-CAP*, con sede in Viggiano (Potenza) e stabilimento di Viggiano (Potenza), licenziati dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 26 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 29 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Riber*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 22 aprile 1986:

periodo: dal 21 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1990.

22) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, codice ISTAT 451.1, operanti in comune di Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 6 marzo 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 30 maggio 1991 con effetto dal 6 marzo 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1991.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, codice ISTAT 451.1, operanti in comune di Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 6 marzo 1989:

periodo dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 maggio 1991: con effetto dal 6 marzo 1989.
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1991.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Everest gomma*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna), licenziati dal 25 luglio 1986:

periodo: dal 25 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Zagarese laterizi*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza), licenziati dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989:

periodo: dall'8 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 10 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

26) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Val Tronto*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno), licenziati dal 14 luglio 1989 al 12 marzo 1990:

periodo: dal 13 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 1° maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1990.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Gia.Fra.Ca.*, con sede in Castelleone di Suasa (Ancona) e stabilimento di Castelleone di Suasa (Ancona), licenziati dal 15 novembre 1986:

periodo: dal 15 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 15 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Excelsior strumenti musicali*, con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 20 novembre 1986:

periodo: dal 20 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 20 novembre 1986.
causa: crisi aziendale,
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

29) Lavoratori dell'azienda *Ditta Marlin*, con sede in Piove di Sacco (Padova) e stabilimento di Piove di Sacco (Padova), licenziati dal 4 agosto 1987 al 3 febbraio 1988:

periodo: dal 4 febbraio 1988 al 1° agosto 1988;
CIPI 20 luglio 1988: dal 4 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni in serie articoli abbigliamento, codice ISTAT 453 (1981), operanti in Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 15 aprile 1989:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
CIPI 30 luglio 1991: con effetto dal 15 aprile 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991.

31) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni in serie articoli abbigliamento, codice ISTAT 453 (1981), operanti in Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 15 aprile 1989:

periodo: dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 luglio 1991: con effetto dal 15 aprile 1989.
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessilflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso) e stabilimento di Limosano (Campobasso), licenziati dal 4 dicembre 1986:

periodo: dal 5 dicembre 1990 al 4 giugno 1991;
CIPI 18 giugno 1987: dal 29 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessilflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso) e stabilimento di Limosano (Campobasso), licenziati dal 4 dicembre 1986:

periodo: dal 5 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 giugno 1987: dal 29 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

34) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confex La Clarissa*, con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Castel di Lama (Ancona), licenziati dal 14 aprile 1987:

periodo: dal 14 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 14 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1991.

35) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Soffieria meccanica industriale Grasso*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino), licenziati dal 10 luglio 1987:

periodo: dal 10 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 10 luglio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991.

36) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore industria lavorazione e conservazione pesce e altri prodotti alimentari marini, operanti in Bari a decorrere dal 31 ottobre 1990:

periodo: dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 31 gennaio 1992: con effetto dal 31 ottobre 1990;
causa: crisi di settore.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Icappef*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce), licenziati dall'11 settembre 1987:

periodo: dal 10 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dall'11 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Adam*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano), licenziati dal 14 luglio 1987:

periodo: dal 13 gennaio 1991 al 12 luglio 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 14 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Adam*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano), licenziati dal 14 luglio 1987:

periodo: dal 13 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 14 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 24 giugno 1982 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 23 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 febbraio 1991: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 9 febbraio 1984 al 28 gennaio 1988:

periodo: dal 23 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ferrero Giulio*, con sede in Torino e stabilimento di Venaria (Torino), licenziati dal 23 luglio 1984 all'8 luglio 1988:

periodo: dal 3 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Palermo. — Lavoratori impegnati nei lavori di manutenzione straordinaria di strade e fogne di Palermo. Lavoratori licenziati dal 10 febbraio 1990:

periodo: dal 10 febbraio 1990 al 9 agosto 1990;
delibera CIPI 31 gennaio 1992.

2) Area del comune di Palermo. — Lavoratori impegnati nei lavori di manutenzione straordinaria di strade e fogne di Palermo. Lavoratori licenziati dal 10 febbraio 1990:

periodo: dal 10 agosto 1990 al 9 febbraio 1991;
delibera CIPI 31 gennaio 1992.

3) Area del comune di Roghudi (Reggio Calabria). — Imprese riunite S.p.a. (Pratticò - Zeffiro - Crea). Trasferimento del centro abitato di Roghudi (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 14 maggio 1990:

periodo: dal 14 maggio 1990 al 13 novembre 1990;
delibera CIPI 31 gennaio 1992.

4) Area del comune di Roghudi (Reggio Calabria). — Imprese riunite S.p.a. (Pratticò - Zeffiro - Crea). Trasferimento del centro abitato di Roghudi (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 14 maggio 1990:

periodo: dal 14 novembre 1990 al 13 maggio 1991;
delibera CIPI 31 gennaio 1992.

5) Area del comune di Roghudi (Reggio Calabria). — Imprese riunite S.p.a. (Pratticò - Zeffiro - Crea). Trasferimento del centro abitato di Roghudi (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 14 maggio 1990:

periodo: dal 14 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
delibera CIPI 31 gennaio 1992.

6) Area dei comuni di Castelvolturno, Vialla Literno, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Teverola, Casaluce, Marcianise e S. Tammaro (Caserta). — Aziende impegnate nella realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/81, appaltate dal commissario straordinario di Governo. Lavoratori licenziati dal 3 luglio 1989:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 2 gennaio 1990;
delibera CIPI 31 gennaio 1992.

7) Area del comune di Punta Riso (Brindisi). — Ditte Comater e Fincosit per il completamento della diga di Punta Riso (Brindisi). Lavoratori licenziati dal 23 novembre 1990:

periodo: dal 23 novembre 1990 al 22 maggio 1991;
delibera CIPI 31 gennaio 1991.

8) Area del comune di Punta Riso (Brindisi). — Ditte Comater e Fincosit per il completamento della diga di Punta Riso (Brindisi). Lavoratori licenziati dal 23 novembre 1990:

periodo: dal 23 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
delibera CIPI 31 gennaio 1991.

92A1065

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Macos* ex *Scarioni & C.*, con sede in Albairate (Milano) e stabilimento di Albairate (Milano):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Pento Nett*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 5 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. B.R.Z.*, con sede in Gattico (Novara) e stabilimento di Gattico (Novara):

periodo: dal 10 aprile 1989 al 24 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 luglio 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Samoa*, con sede in Tribiano (Milano) e stabilimenti di Treponti (Padova) e Tribiano (Milano):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 28 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Nuova poker torte*, con sede in Cesano Boscone (Milano) e stabilimento di Cesano Boscone (Milano):

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 15 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Nuova poker torte*, con sede in Cesano Boscone (Milano) e stabilimento di Cesano Boscone (Milano):

periodo: dal 12 novembre 1990 all'11 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 15 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Nuova poker torte*, con sede in Cesano Boscone (Milano) e stabilimento di Cesano Boscone (Milano):

periodo: dal 12 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 15 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Maglificio Adda di Brivio Paolo & C.*, con sede in Cornate d'Adda (Milano) e stabilimento di Cornate d'Adda (Milano):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Nova Press*, con sede in Castellamonte, frazione Spineto (Torino) e stabilimento di Castellamonte, frazione Spineto (Torino):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 15 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1991, n. 11880.

10) *S.r.l. Nova Press*, con sede in Castellamonte, frazione Spineto (Torino) e stabilimento di Castellamonte, frazione Spineto (Torino):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 15 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 15 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Nova Press*, con sede in Castellamonte, frazione Spineto (Torino) e stabilimento di Castellamonte, frazione Spineto (Torino):

periodo: dal 16 gennaio 1991 al 15 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 15 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Nova Press*, con sede in Castellamonte, frazione Spineto (Torino) e stabilimento di Castellamonte, frazione Spineto (Torino):

periodo: dal 16 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 15 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Remie*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Rosà (Vicenza):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Effe 2*, con sede in Garessio, frazione Trappa (Cuneo) e stabilimento di Garessio, frazione Trappa (Cuneo):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 febbraio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 5 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Costruzioni ferrov. di Colleferro*, dal 19 novembre 1990 *Fiat ferroviaria*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 19 agosto 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Linificio canapificio nazionale*, con sede in Milano e stabilimenti siti nella regione Lombardia:

periodo: dal 8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Piaggio veicoli europei* già *Piaggio*, con sede in Pontedera (Pisa) e unità nazionali:

periodo: dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 20 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. A.T.B. - Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

5) *S.p.a. Ansaldo* (gruppo Ansaldo), con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ansaldo industria*, già *Ansaldo sistemi industriali*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Monfalcone (Gorizia):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Macos* ex *Scarioni & C.*, con sede in Albairate (Milano) e stabilimento di Albairate (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 15 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

8) *S.p.a. Crouzet*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimenti di Bollate (Milano) e Zingonia (Bergamo):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: no.

9) *S.r.l. Pento Nett*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 3 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 5 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

10) *S.r.l. Maserati* già *Officine Alfieri Maserati*, con sede in Modena e stabilimento di Milano:

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 9 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Somepra*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 gennaio 1992: dal 25 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Samoa*, con sede in Tribiano (Milano) e stabilimenti di Treponti (Padova) e Tribiano (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 24 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 28 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

13) *S.p.a. Nuova poker torte*, con sede in Cesano Boscone (Milano) e stabilimento di Cesano Boscone (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 13 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 15 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

14) *S.a.s. Maglificio Adda di Brivio Paolo & C.*, con sede in Cornate d'Adda (Milano) e stabilimento di Cornate d'Adda (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 22 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/91) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma della legge n. 223/91.

15) *S.r.l. Ansaldo ABB componenti*, dal 7 febbraio 1991 *Ansaldo componenti*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Milano:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Ansaldo GIE*, dal 1° ottobre 1991 *Ansaldo Energia S.p.a.*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimenti di Corsico (Milano) e Genova:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Nuova I.C.E. - Industria costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Ruino, frazione Pometto (Pavia) e Val di Nizza, frazione S. Albano (Pavia):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 16 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Bendix H.V.S. Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'11 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Proter antibiotici*, con sede in Opera (Milano) e stabilimento di Opera (Milano):

periodo: dal 16 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 17 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Goodyear italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimento di Cisterna di Latina (Roma), depositi e uffici commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 10 dicembre 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Abete grafica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 20 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Sud Italia resine* (Gruppo SIR), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):
periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Milano e stabilimenti di Coazze (Torino), sede di Milano e Serravalle Sesia (Vercelli):
periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Olivero Domenico*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dall'11 novembre 1991 all'11 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 maggio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'11 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Legatoria di Vinovo*, con sede in Torino e stabilimento di Vinovo (Torino):
periodo: dal 26 agosto 1991 al 24 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 24 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Nova Press*, con sede in Castellamonte, frazione Spineto (Torino) e stabilimento di Castellamonte, frazione Spineto (Torino):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 15 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

6) *S.r.l. Coros*, con sede in Cogne (Aosta) e stabilimento di Cogne (Aosta):
periodo: dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 ottobre 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 12 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.a.s. Erber*, con sede in Grosso Canavese (Torino) e stabilimenti di Grosso Canavese e Nole Canavese (Torino):
periodo: dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 29 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Olas*, con sede in Villarbasse (Torino) e stabilimento di Villarbasse (Torino):
periodo: dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 novembre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 16 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 24, della legge n. 67/87.

9) *S.p.a. Sicam*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):
periodo: dal 10 giugno 1992 all'8 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 10 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. L'Elettrometallurgica*, con sede in Cuorgnè (Torino) e stabilimento di Cuorgnè (Torino):
periodo: dal 30 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Effe 2*, con sede in Garessio, fraz. Trappa (Cuneo) e stabilimento di Garessio, frazione Trappa (Cuneo):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 5 febbraio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale: 26 ottobre 1991 dal 5 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

12) *S.r.l. Rockwell C.V.C.*, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento di Cameri (Novara):
periodo: dal 14 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1991: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992, in favore di ventiquattro dipendenti dalla S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino), occupati presso lo stabilimento di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali (due turni di dodici lavoratori ciascuno, che lavorano nella settimana tre giorni e due giorni sono a riposo e viceversa, per una riduzione massima di sedici ore settimanali e minima di 24 ore settimanali), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992, in favore di complessivi cinquantaquattro lavoratori operai occupati presso lo stabilimento di Vercelli della S.a.s. Maglificio Fratelli Bocchio & C., i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 del 28 ottobre 1990 al 27 ottobre 1991.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 13 dicembre 1991, n. 11871.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992, in favore di complessivi undici lavoratori (dieci operai e un impiegato) dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania, occupati presso lo stabilimento di Bresso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, dal 1° aprile 1991 al 27 settembre 1992.

92A1072

MINISTERO DEL TESORO

N. 40

Corso dei cambi del 27 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1227,250	1227,250	1227	1227,250	1227,250	1227,250	1226,870	1227,250	1227,250	1227,250
E.C.U.	1536,300	1536,300	1536	1536,300	1536,300	1536,300	1536,560	1536,300	1536,300	1536,300
Marco tedesco	750,590	750,590	750,500	750,590	750,590	750,590	750,640	750,590	750,590	750,590
Franco francese	220,800	220,800	221,100	220,800	220,800	220,800	220,820	220,800	220,800	220,800
Lira sterlina	2164,700	2164,700	2166	2164,700	2164,700	2164,700	2165	2164,700	2164,700	2164,700
Fiorino olandese	667,050	667,050	667,250	667,050	667,050	667,050	667,060	667,050	667,050	667,050
Franco belga	36,486	36,486	36,500	36,486	36,486	36,486	36,486	36,486	36,486	36,486
Peseta spagnola	11,957	11,957	12	11,957	11,957	11,957	11,956	11,957	11,957	11,957
Corona danese	193,590	193,590	193,500	193,590	193,590	193,590	193,580	193,590	193,590	193,590
Lira irlandese	2003,500	2003,500	2000	2003,500	2003,500	2003,500	2002,750	2003,500	2003,500	--
Dracma greca	6,507	6,507	6,500	6,507	6,507	6,507	6,508	6,507	6,507	-
Escudo portoghese	8,736	8,736	8,730	8,736	8,736	8,736	8,737	8,736	8,736	8,736
Dollaro canadese	1039,700	1039,700	1043	1039,700	1039,700	1039,700	1040	1039,700	1039,700	1039,700
Yen giapponese	9,517	9,517	9,520	9,517	9,517	9,517	9,516	9,517	9,517	9,517
Franco svizzero	826,460	826,460	827	826,460	826,460	826,460	826,540	826,460	826,460	826,460
Scellino austriaco	106,674	106,674	106,600	106,674	106,674	106,674	106,678	106,674	106,674	106,674
Corona norvegese	191,540	191,540	191,250	191,540	191,540	191,540	191,520	191,540	191,540	191,540
Corona svedese	207,120	207,120	207,500	207,120	207,120	207,120	207,110	207,120	207,120	207,120
Marco finlandese	274,250	274,250	274	274,250	274,250	274,250	274,200	274,250	274,250	-
Dollaro australiano	925,800	925,800	925 —	925,800	925,800	925,800	926,100	925,800	925,800	925,800

Media dei titoli del 27 febbraio 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,450
» » » 21- 4-1987/94	88,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,550
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,550
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,575
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,600
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,675
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,725
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,725
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,925
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,900
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,950
Certificati di credito del Tesoro 6,60% 1- 1-1991/98	99,700
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100 —
» » » » 19- 5-1986/92	100,325
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,700
» » » » 1-11-1987/92	100,075
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,200
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,300
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,500
» » » »	17- 7-1986/93	99,750
» » » »	1- 8-1988/93	100,400
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	99,750
» » » »	1-11-1988/93	100,200
» » » »	18-11-1987/93	100,400
» » » »	19-12-1986/93	100,375
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,450
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,275
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1989/94	100,200
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » »	1- 2-1985/95	101 —
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,825
» » » »	1- 4-1985/95	99,200
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,700
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,275
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1990/95	99,850
» » » »	1-10-1985/95	99,575
» » » »	1-10-1990/95	99,650
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,875
» » » »	1-12-1990/95	99,675
» » » »	1- 1-1986/96	99,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,250
» » » »	1- 1-1991/96	99,675
» » » »	1- 2-1986/96	100,350
» » » »	1- 2-1991/96	99,775
» » » »	1- 3-1986/96	100,250
» » » »	1- 4-1986/96	99,900
» » » »	1- 5-1986/96	99,575
» » » »	1- 6-1986/96	99,550
» » » »	1- 7-1986/96	99 —
» » » »	1- 8-1986/96	99,475
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	99,025
» » » »	1-11-1986/96	99,400
» » » »	1-12-1986/96	99,600
» » » »	1- 1-1987/97	99,600
» » » »	1- 2-1987/97	100 —
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,350
» » » »	1- 5-1987/97	99,200
» » » »	1- 6-1987/97	99,175
» » » »	1- 7-1987/97	98,775
» » » »	1- 8-1987/97	98,675
» » » »	1- 9-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1991/98	98,925
» » » »	1- 4 1991/98	98,800
» » » »	1- 5-1991/98	98,725
» » » »	1- 6-1991/98	98,725

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,750
» » »	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992	100,075
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,250
» » »	12,50%	1-10-1993	100,275
» » »	12,50%	1-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,225
» » »	12,50%	17-11-1993	100,400
» » »	12,50%	1-12-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,425
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,575
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,700
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,775
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,900
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99,100

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,550
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,025
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,425
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,900
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,525
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M27022

N. 41

Corso dei cambi del 28 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1229,450	1229,450	1229,350	1229,450	1229,450	1229,450	1229,290	1229,450	1229,450	1229,450
E.C.U.	1536,600	1536,600	1537,500	1536,600	1536,600	1536,600	1536,890	1536,600	1536,600	1536,600
Marco tedesco	750,790	750,790	751,250	750,790	750,790	750,790	750,800	750,790	750,790	750,790
Franco francese	220,830	220,830	220,980	220,830	220,830	220,830	220,850	220,830	220,830	220,830
Lira sterlina	2164,800	2164,800	2165 —	2164,800	2164,800	2164,800	2164,870	2164,800	2164,800	2164,800
Fiorino olandese	667,140	667,140	667,250	667,140	667,140	667,140	667,170	667,140	667,140	667,140
Franco belga	36,497	36,497	36,480	36,497	36,497	36,497	36,499	36,497	36,497	36,490
Peseta spagnola	11,947	11,947	11,980	11,947	11,947	11,947	11,948	11,947	11,947	11,940
Corona danese	193,700	193,700	193,500	193,700	193,700	193,700	193,700	193,700	193,700	193,700
Lira irlandese	2003,900	2003,900	2004 —	2003,900	2003,900	2003,900	2003,250	2003,900	2003,900	
Dracma greca	6,510	6,510	6,540	6,510	6,510	6,510	6,505	6,510	6,510	—
Escudo portoghese	8,733	8,733	8,730	8,733	8,733	8,733	8,732	8,733	8,733	8,730
Dollaro canadese	1042 —	1042 —	1041 —	1042 —	1042 —	1042 —	1041,800	1042	1042	1042
Yen giapponese	9,512	9,512	9,480	9,512	9,512	9,512	9,511	9,512	9,512	9,510
Franco svizzero	826,470	826,470	827 —	826,470	826,470	826,470	826,700	826,470	826,470	826,470
Scellino austriaco	106,677	106,677	106,600	106,677	106,677	106,677	106,680	106,677	106,677	106,670
Corona norvegese	191,520	191,520	191,250	191,520	191,520	191,520	191,520	191,520	191,520	191,520
Corona svedese	207,050	207,050	207 —	207,050	207,050	207,050	207,010	207,050	207,050	207,050
Marco finlandese	274,280	274,280	274,500	274,280	274,280	274,280	274,300	274,280	274,280	
Dollaro australiano	927,900	927,900	928 —	927,900	927,900	927,900	927,800	927,900	927,900	927,900

Media dei titoli del 28 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89 —
» » » 21- 4-1987/94	88,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,500
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,500
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,475
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,675
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,675
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,775
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,875
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,825
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,850
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,950
» » » » 19- 5-1986/92	100,375
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,700
» » » » 1-11-1987/92	100,075
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,225
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,650
» » » »	17- 7-1986/93	99,825
» » » »	1- 8-1988/93	100,450
» » » »	19- 8-1986/93	99,725
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,725
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	99,800
» » » »	1-11-1988/93	100,250
» » » »	18-11-1987/93	100,225
» » » »	19-12-1986/93	100,375
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,450
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	100,200
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » »	1- 2-1985/95	101,050
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,825
» » » »	1- 4-1985/95	99,200
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,750
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,225
» » » »	1- 7-1990/95	99,775
» » » »	1- 8-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,700
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,875
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,450
» » » »	1- 1-1991/96	99,675
» » » »	1- 2-1986/96	100,350
» » » »	1- 2-1991/96	99,725
» » » »	1- 3-1986/96	100,275
» » » »	1- 4-1986/96	99,900
» » » »	1- 5-1986/96	99,575
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	99 —
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	99,150
» » » »	1-10-1986/96	99,150
» » » »	1-11-1986/96	99,400
» » » »	1-12-1986/96	99,300
» » » »	1- 1-1987/97	99,550
» » » »	1- 2-1987/97	99,950
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,350
» » » »	1- 5-1987/97	99,250
» » » »	1- 6-1987/97	99,225
» » » »	1- 7-1987/97	98,775
» » » »	1- 8-1987/97	98,675
» » » »	1- 9-1987/97	98,825
» » » »	1- 3-1991/98	98,950
» » » »	1- 4-1991/98	98,800
» » » »	1- 5-1991/98	98,800
» » » »	1- 6-1991/98	98,750

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,600
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,525
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,250
» » »	12,50%	1-10-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,225
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	100,550
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,650
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,725
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,900
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,850
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99,150

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,500
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,025
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,600
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,475
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,650
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,075
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,400
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,525
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,525
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,800
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,800
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,525
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,100
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M28022

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca alla società Gruppo Lepetit S.p.a., in Milano, dell'autorizzazione a produrre materie prime nello stabilimento farmaceutico sito in località Valcanello-Anagni.

Con decreto ministeriale n. 540 del 3 febbraio 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Gruppo Lepetit S.p.a, con sede legale in via G. Murat, 23, Milano, codice fiscale n. 00795960152, l'autorizzazione a produrre materie prime nello stabilimento farmaceutico sito in località Valcanello-Anagni (Frosinone).

92A1078

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, società cooperativa a responsabilità limitata, in Stornarella.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 27 febbraio 1992, ha nominato il prof. avv. Sabino Fortunato commissario liquidatore ed i signori avv. Giovanni Blasi, rag. Luigi Fabiani e dott. Alessandro Grange membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stornarella (Foggia), in liquidazione coatta amministrativa.

92A1095

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante: «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1992).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoelencate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 25, prima colonna, all'art. 1, comma 7, dove è scritto: «... gli enti creditizi di cui al comma 1 e i soggetti di cui *al comma 8* ...», leggasi: «... gli enti creditizi di cui al comma 1 e i soggetti di cui *ai commi successivi a questo* ...»;

alla pag. 35, seconda colonna, prima dell'art. 41, è rettificato il numero ordinale in caratteri romani riferito al capo riportante: «Documenti contabili delle succursali di enti creditizi e finanziari di altri Paesi» nel senso che dove è scritto: «Capo *V*», si legga: «Capo *IV*».

92A1123

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189